



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **83**

ORIGINALE

OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario 2022-2025: aggiornamento biennale 2024-2025 e determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024.

Il Giorno 23/04/2024 alle ore 18:00

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita in modalità mista

L A G I U N T A M U N I C I P A L E

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
2) CASAGRANDE SUSANNA	Assessore	Presente
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Debora Sartori.

Il Vicesindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Vicesindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario 2022-2025: aggiornamento biennale 2024-2025 e determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Mezzolombardo è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che consentono ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, il Comune di Mezzolombardo ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

A partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", nonché dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - T.A.R.I. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della T.A.R.I. (art. 1, comma 668);
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020, n° 116, che in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 7 dicembre 2013, n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità

del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Con la deliberazione n° 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure dell'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione n° 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024-2025, delle entrate tariffarie di riferimento. Nello specifico:

- relativamente agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti è stato aggiunto il comma 7.6 all'art. 7 dell'allegato A della delibera 363/2021, che cita testualmente: *"ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024-2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: $I_{2023} = 4,5\%$ e $I_{2024} = 8,8\%$. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla."*;
- relativamente al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, vengono aggiunti i commi 4.2 bis e 4.4 bis, all'art. 4 dell'allegato A della delibera 363/2021, che stabiliscono:
 - "4.2 bis: al fine dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = (2024-2025)$ il tasso di inflazione programmata R_{pia} , è pari a $2,7\%$ ";
 - "4.4 bis: ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = (2024-2025)$ per la determinazione del parametro p_a , l'ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022-2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7% , non potendo comunque il parametro p_a , assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2,.....omissis....".

Il parametro p_a previsto all'art. 4.2 dell'Allegato A della delibera 363/2021 tiene conto delle seguenti componenti:

- (r_{pia}) Tasso di inflazione programmata $[2,7\%]$ (stabilito dal comma 4.2 bis dell'Allegato) ;

- (X_a) Coefficiente di recupero di produttività [0,1% – 0,5%];
- (Q_{La}) Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti [0% – 4%];
- P_{Ga} coefficiente connesso al perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi [0%-3%].

In forza delle modifiche normative apportate da ARERA al metodo MTR-2 in relazione all'aggiornamento biennale 2024-2025 e al limite di crescita, l'Amministrazione comunale, nella nota di aggiornamento del D.U.P. allegata al bilancio di previsione 2024-2026, ha recepito la modifica della formula del p_a, introducendo la facoltà di valorizzare il coefficiente CRI, nel rispetto del limite massimo di crescita consentito dal metodo MTR-2 del 9,6%.

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Prevede, inoltre, che l'Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Alla luce del mutato quadro normativo e al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'Autorità, il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 4.08.2020 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 16 dd. 28.6.2021, n. 7 dd. 27.04.2022 e n° 9 del 29.04.2023.

Con deliberazione n. 6 di data 27.04.2022 il Consiglio comunale ha, inoltre, adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3, comma 1, del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

L'allegato A della delibera di ARERA n° 363//2021/R/RIF riporta le informazioni in maniera dettagliata ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il nuovo metodo tariffario (MTR-2), oltre a fornire, all'art. 1 "Definizioni", una doverosa indicazione in relazione al PEF, catalogato come: *"Piano Economico Finanziario sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio), che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario."*

L'articolo 4 del Regolamento citato in materia di gestione e costo del servizio, prevede che *il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive ARERA.*

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, dunque, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021.

Per l'aggiornamento biennale riferito alle annualità 2024 e 2025, i dati utilizzati fanno riferimento ai costi di esercizio e di capitale sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2022, non avendo la disponibilità

di un pre-consuntivo 2023. Con riferimento ai costi di investimento, per gli anni 2024 e 2025 non sono stati introdotti gli investimenti programmati della annualità 2023, ma esclusivamente a quelli riferiti all'anno 2022 presenti nelle fonti contabili obbligatorie.

Il bilancio di esercizio 2022 di ASIA, ente gestore, è stato approvato in data 23.06.2023 dall'Assemblea consorziale.

Nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF, ASIA ha illustrato i dati del conto economico al fine di rappresentare all'ente territorialmente competente le dinamiche dei prezzi dei fattori della produzione. Il confronto dei costi di esercizio riscontrati nelle annualità 2021 (fonte contabile per la determinazione delle entrate tariffarie 2023) e 2022 dalle fonti contabili obbligatorie di riferimento, evidenzia un incremento sul biennio del 7%.

In particolare, se si analizzano le voci di costo maggiormente rilevanti, si evidenzia:

- i costi per i beni di consumo (B6 del CEE) risultano significativamente incrementati (+46%): nella voce di costo sono presenti i costi di carburante e di acquisto dei materiali di consumo quali contenitori, mastelli, sacchetti, ecc..
- i costi per servizi (B7 del CEE), che rappresenta la classe di costo più rilevante, risultano incrementati del 6%, in particolare a causa dei significativi incrementi dei costi dell'energia (+92%), del trattamento dei rifiuti (+35%), delle manutenzioni (+21%).
- il costo del personale (B9 del CEE) risulta incrementata del 4% a causa dell'adeguamento del CCNL e dalla rivalutazione del TFR.

L'aumento complessivo delle tre voci di costo rileva un incremento di oltre l'8% sul biennio.

Alla luce della suddetta analisi, ASIA chiede all'ente territorialmente competente di considerare gli aspetti legati alle dinamiche dei prezzi e di riconoscere il recupero del conguaglio 2023 riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/Rif. A tal fine, viene chiesto all'Amministrazione comunale di valorizzare il coefficiente CRI, che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato per la gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

Il Comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni di ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensioni del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal piano economico finanziario derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti.

In sede di aggiornamento biennale 2024-2025 al PEF 2022-2025, nell'ottica di perseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione, si ritiene necessario valorizzare il nuovo coefficiente CRI, nell'ambito degli indirizzi generali in materia di tributi e tariffe inseriti nella nota di aggiornamento del DUP, allegata al bilancio di previsione 2024-2026. Il CRI valorizzato al 6% nel parametro p_a comporta un aumento delle entrate tariffarie 2024 dell'8,6% rispetto alle entrate tariffarie dell'anno $a-1$ (2023). L'aumento, dunque, rispetta il limite massimo di crescita del 9,6% previsto dal comma 4.2 dell'Allegato A della delibera 363/2021/R/Rif.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunale e alla normativa vigente è ora necessario adottare l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti per l'anno 2024. Il piano economico finanziario è stato elaborato

con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.) per quanto di competenza dello stesso.

Su delega del Comune di Mezzolombardo, il Comune di Lavis, con deliberazione della propria Giunta comunale n° 118 dell'11.04.2024, ha dato incarico ai revisori dei conti di Vallelaghi, Roverè della Luna e Mezzolombardo della funzione di supporto tecnico alla validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA da cui deriva il PEF del Comune di Mezzolombardo ai fini della tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2024. La determina di validazione del PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, è stata, dunque, sottoscritta in data 17.04.2024 dalla terna dei revisori dei conti dott.ssa Patrizia Filippi, dott.ssa Marika Dalmonego e dott.ssa Sonia Valorzi e trasmessa da ASIA al Comune di Mezzolombardo con nota di data 22.04.2024, prot. 4339.

ASIA, con nota dd. 10.04.2024, prot. 3871, ha inviato la documentazione inerente all'aggiornamento biennale al PEF 2022-2025, annualità 2024-2025 e la relativa documentazione utile all'adozione delle tariffe 2024, secondo le prescrizioni di ARERA.

Il piano economico finanziario P.E.F. 2022–2025 aggiornamento biennale 2024-2025 composto da relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità e piano tariffario 2024, evidenzia un costo complessivo del servizio pari ad € 1.046.874.= con un aumento del 8,60% rispetto all'anno precedente, ripartito tra € 544.278,34.= di costi fissi ed € 502.595,25.= di costi variabili. Risulta inoltre che:

- i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 342.895,35.= ed in Euro 201.382,99.=
- i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguente quote:
 - quota consumi utenze domestiche: Euro 221.644,50. =;
 - quota servizi utenze domestiche: Euro 94.990,51. =
 - quota consumi utenze non domestiche: Euro 130.172,17. =;
 - quota servizi utenze non domestiche: Euro 55.788,07. =.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Per l'anno 2024 il costo a litro di Euro 0,11700.= rimane invariato rispetto al 2023.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si propone la conferma anche per l'anno 2024 della riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica - **comma 1 dell'art. 16 del Regolamento;**
- si propone la conferma della sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzolombardo, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni) o altri dispositivi medici che comportano smaltimenti frequenti. (**comma 2, lett. b) dell'art. 18 del Regolamento;**)
- si propone la conferma della sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di un bambino di età inferiore ai ventiquattro mesi. Per ogni ulteriore bambino la percentuale di riduzione è aumentata del 20% fino ad un massimo del 90% di riduzione. In caso di gemelli, la percentuale di riduzione è applicata fino all'età di trentasei mesi (**comma 2, lett. d) dell'art. 18 del Regolamento**).

- si propone la conferma della sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa, limitatamente al periodo in cui gli utenti sono stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati - (**comma 2, lett. e) dell'art. 18 del Regolamento**).
- si propone di prevedere gli incentivi stabiliti dall'Ente gestore previsti per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container (**art. 19 del Regolamento**).
- si propone di confermare la misura di riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche (**art. 15 bis del Regolamento**).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 annualità 2024-2025 ed approvare le tariffe rifiuti per l'anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

ASCOLTATA la relazione sopra premessa;

VISTA la deliberazione ARERA n° 363 del 3.08.2021, che approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n° 389 del 3.08.2023, con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie;

VISTA la relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale PEF 2022-2025, annualità 2024-2025 del Comune di Mezzolombardo (Allegato 2 - Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023)

PRESA VISIONE del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 aggiornamento biennale 2024-2025 ex art. 8 della delibera di ARERA 363/2021 e relativi allegati (relazioni di accompagnamento, dichiarazione di veridicità, listino 2024, listino attività varie e proposta delle misure di riduzione totale o parziale della quota variabile per le utenze non domestiche che avviino a recupero i rifiuti urbani fuori del servizio pubblico di raccolta) inoltrati dal soggetto gestore ASIA;

VISTO il provvedimento di validazione del PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025 - sottoscritto dalla terna di revisori, trasmessa con nota prot. 4339 del 22.04.2024;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 04.08.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n° 16 dd. 28.06.2021, n° 7 dd. 27.04.2022 e n° 9 dd. 29.04.2023;

VISTO il listino della tariffa anno 2024;

VISTO il listino per le "attività varie anno 2024";

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n.303, dd.28.12.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2024-2026 e n. 61, del 25.3.2024, con la quale è stato approvato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2024-2026;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2024 – 2026, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28.12.2023;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le risultanze dell'istruttoria, contenute nell'attestazione sottoscritta dal Collaboratore amministrativo Donatella Luzzi, depositata agli atti;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze dott.ssa Debora Sartori;
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017, attestando altresì la copertura finanziaria.
Firmato digitalmente: Il Capoufficio Ragioneria – Catia Del Rosso;

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente dovendo rispettare il termine di approvazione dei provvedimenti TARIP del 30.04.2024, ex art. 3, comma 5quinquies, del D.L. n.228/2021,

D E L I B E R A

1. di adottare, per quanto esposto in premessa, l'aggiornamento biennale annualità 2024-2025 del piano economico finanziario 2022-2025 dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, quantificato sinteticamente nell'importo di Euro 1.046.874.=, redatto secondo il metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n° 363/2021/R/Rif, aggiornato dalla deliberazione ARERA n° 389/2023, unitamente ai seguenti documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - parere di validazione della terna dei revisori dei conti dei Comuni;
 - relazioni di accompagnamento al PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale annualità 2024-2025, redatte dall'ente gestore e dal Comune;
 - dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ASIA, che attesta la veridicità dei dati trasmessi la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2024 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il listino tariffa altre attività anno 2024, come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, ai sensi **dell'articolo 19** del Regolamento TARIP, l'ammontare degli incentivi economici nella forma di riduzione tariffaria da detrarsi entro il limite della parte variabile della tariffa (quota consumi e quota servizi), per i conferimenti presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container, nelle seguenti misure:

Voce di incentivo	Importo €/Kg.	Limiti
Carta e cartone press container CR h24	0,08.=	Puliti, inferiore a 10 Kg a conferimento.
Imballaggi leggeri (imballaggi in plastica, in alluminio, in ferro e in tetrapack) CR h24	0,08.=	Puliti, inferiori a 5 Kg a conferimento
Imballaggi misti o in sola plastica (solo presso il CR dotati di metodi di rilevamento automatizzati o semiautomatici)	0,08.=	
Imballaggi in vetro (solo presso i CR dotati di metodi di rilevamento automatizzati o semiautomatici)	0,03.=	
Imballaggi in cartone (solo presso i CR dotati di container del cartone e metodi di rilevamento automatizzati o semiautomatici)	0,04.=	
Materiali ferrosi (solo presso i CR dotati di metodi di rilevamento automatizzati o semiautomatici)	0,04.=	

5. di determinare le agevolazioni previste **dall'articolo 16** del regolamento TARIP (da detrarsi dalla parte fissa della tariffa), nel modo seguente:
- comma 1, lett.a): compostaggio della frazione organica effettuato dalle utenze domestiche:

descrizione	importo unitario
<i>Componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Componenti 4</i>	€ 38,00
<i>Componenti 5</i>	€ 47,00
<i>Componenti 6 o più</i>	€ 51,00
<i>Non residenti - componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Non residenti - componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Non residenti - componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Non residenti - componenti 4</i>	€ 38,00

6. di determinare ai sensi **dell'articolo 18, comma 2**, del regolamento TARIP, l'ammontare della sostituzione da parte del Comune al pagamento della quota consumi, nel modo seguente:
lett. b): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzolombardo, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni) o altri dispositivi medici che comportano smaltimenti frequenti;
lett. d): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di un bambino di età inferiore ai ventiquattro mesi. Per ogni ulteriore bambino la percentuale di riduzione è

aumentata del 20% fino ad un massimo del 90% di riduzione. In caso di gemelli, la percentuale di riduzione è applicata fino all'età di trentasei mesi;

lett. e): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa, limitatamente al periodo in cui gli utenti sono stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati;

7. di determinare, **ai sensi dell'art. 15 bis** del Regolamento TARIP, la seguente riduzione totale o parziale della quota servizi della parte variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche:

Riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	unità misura	importo unitario
Quota Consumi secco indifferenziato/ingombrante	€ litro/Kg.	Tariffa dovuta in base agli effettivi svuotamenti
Quota servizi per frazione organica da cucine e mense	Quota servizi	- 20%
Quota servizi per frazione carta e cartone	Quota servizi	- 20%
Quota servizi per imballaggi in plastica (accordo ANCI CONAI)	Quota servizi	- 20%
Quota servizi imballaggi in vetro	Quota servizi	- 20%
Quota servizi rifiuti al CR esclusi organico, secco ind/ing. carta e cartone, imb. in plastica e vetro	Quota servizi	- 20%

8. di impegnare la spesa prevista per la copertura delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, del Regolamento TARIP, prevista in Euro 15.000,00=, al capitolo 9563-399 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
2024	Euro 15.000,00.=

9. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01.01.2024;
10. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
11. di trasmettere a cura dell'Ufficio Tributi la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dalla adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 2/2020;
12. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune - sezione trasparenza rifiuti;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
14. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2
15. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

DL

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Debora Sartori

f.to digitalmente